

SUAP: NUOVA DISCIPLINA SCIA 2017 E CONCORRENZA

La novellazione del 2016

SCIA, SCIA Unica, SCIA Condizionata

Silenzio assenso o provvedimenti espressi

La liberalizzazione delle attività non soggette a SCIA, silenzio assenso o
provvedimenti espressi

Unioncamere Veneto – ottobre 2017

COS'È (VERAMENTE) UNA SCIA?

- Non è un atto amministrativo;
- Non è impugnabile, ma il privato può chiedere che la PA intervenga per rimuoverne gli effetti;
- Non dà diritto a risarcimento del danno né indennizzo per ritardo, che non può mai esserci (= comunicato e posso iniziare);
- Consente alla PA un potere di vigilanza e di intervento: per inibire, sospendere o conformare l'attività intrapresa entro 60 (30) giorni;
- Consente alla PA anche un intervento repressivo successivo ai 60 (30) giorni e fino a 18 mesi dalla scadenza di detto termine, *come se si trattasse di annullare un atto amministrativo.*

COS'È (VERAMENTE) UNA SCIA?

- In realtà, la SCIA non si «stabilizza» nei 18 mesi dalla scadenza del termine (30 o 60 gg) di intervento ordinario della PA, in quanto:
- 1) la falsa attestazione in una SCIA è delitto punito con reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 19, comma 6, l. 241/90);
- 2) la PA può intervenire in via repressiva anche oltre i 18 mesi, in presenza di sentenza passata in giudicato che accerti la falsità di dichiarazioni su cui sono stati ottenuti effetti favorevoli (art. 21, comma 2 bis, l. 241/90);
- 3) solo quando non è più possibile perseguire la falsità delle dichiarazioni o il più grave reato che ciò comporta, solo allora si può essere sicuri che non ci sarà una sentenza capace di passare in giudicato: ciò coincide con la prescrizione del reato.

COS'È (VERAMENTE) UNA SCIA?

- Il reato di false dichiarazioni in SCIA è punito con la reclusione da uno a tre anni e si prescrive quindi in sei anni dalla comunicazione della SCIA.
- Fino a quel momento il privato non è sicuro che non arrivi un provvedimento repressivo;
- Successivamente, a prescindere da ogni irregolarità o –addirittura- falsità nelle dichiarazioni, il «fatto» diventa «diritto» e il vizio amministrativo svanisce, al pari del reato;
- Restano ferme le responsabilità del funzionario che non è intervenuto (art. 21 *nonies*, primo comma, ultimo periodo, l. 241/90).

LA CONFERENZA DEI SERVIZI: TIPOLOGIE E MODALITÀ

- Tipologie: C.S. preliminare, C.S. istruttoria, C.S. decisoria.
- Modalità: C.S. asincrona semplificata; C.S. simultanea/sincrona.
- La modalità incide sulla tipologia: una conferenza dei servizi «asincrona» non è una riunione contestuale di più soggetti/enti/uffici, ma una procedura –più o meno telematica- per acquisire i pareri o le presunzioni (silenzio assenso) con cui arrivare al provvedimento finale.

NATURA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

- La C.S. è un vero e proprio procedimento amministrativo, produttivo di atti e provvedimenti formali e motivati (\neq SCIA);
- Essa impegna TUTTE le amministrazioni coinvolte, sia che siano formalmente intervenute, istruite e preparate, sia che siano intervenute in modo superficiale, sia che non siano intervenute o siano rimaste inerti;
- L'esito della C.S. è un provvedimento amministrativo (C.S. decisoria), ovvero un mero atto con natura di parere (C.S. istruttoria e preliminare).

ORIGINI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

- Nel testo originario della l. 241/'90 la C.S. era concepita come un momento di incontro fisico e contestuale dei diversi enti portatori di interessi pubblici coinvolti in un unico progetto di iniziativa pubblica o privata.
- Lo scopo era quello di trovare un bilanciamento fra le diverse esigenze, relativamente a progetti rari e rilevanti, conformando i differenti profili di interesse pubblico per «fare» piuttosto che per «impedire».
- Garanzia (e limite) della C.S. nella sua impostazione originaria era la necessaria «unanimità» della decisione: si discuteva fino a che non si trovava un punto di unanime votazione (che raramente veniva trovato).

VOTAZIONE NELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

- Dalla originaria previsione di esito all'unanimità (raro e giustificato perché pensato per pochi progetti e di grande rilievo) si è passati alla votazione a maggioranza.
- Tuttavia, alla P.A. procedente spetta individuare ed invitare le altre P.A. che ritiene –astrattamente- coinvolte = decide gli invitati = si precostituisce la maggioranza di voti, coinvolgendo P.A. consenzienti perché limitatamente coinvolte.
- La deliberazione a maggioranza quantitativa prevale sulla minoranza qualitativa.

VOTAZIONE NELLA CONFERENZA DEI SERVIZI (SEGUE)

- La votazione al maggioranza viene sostituita dalla votazione «a prevalenza»: si ha riguardo non a quante PA sono intervenute (realmente o presuntivamente), né a quante sono state coinvolte, ma si guarda al «peso» dell'interesse pubblico che sono chiamate a tutelare.
- In questo senso Ambiente, Sanità, Storia, Arte, Sicurezza pubblica ed Immigrazione hanno un peso specifico nella votazione che si traduce in una sorta di «potere di veto»: il loro voto negativo comporta l'inefficacia della delibera se entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito fanno pervenire opposizione al Presidente del Consiglio o ad altra Autorità (art. 14 quinquies, commi I e III).

VOTAZIONE NELLA CONFERENZA DEI SERVIZI (FINE)

- All'esito dell'opposizione di una P.A. portatrice di interesse qualificato, il P.d.C. o l'Autorità che riceve l'opposizione «paralizzante» (= sospensione automatica dell'efficacia dell'esito della C.S.) entro 15 gg deve indire una riunione, cui partecipa l'opponente per trovare una soluzione.
- Se la soluzione si trova, la precedente deliberazione della C.S. viene sostituita con la nuova soluzione, diversamente la questione viene decisa dal Consiglio dei Ministri = fine dell'amministrazione, intervento della politica (art. 14 quinquies, comma VII)

LA C.S. PRELIMINARE: NATURA E SCOPO

- La C.S. preliminare è quella statisticamente più rara e di impatto economico/ambientale più rilevante.
- Viene chiesta da un privato che voglia attuare un investimento importante e che voglia «sondare» l'orientamento delle diverse P.A. coinvolte, spesso molteplici e «contrapposte» (sviluppo economico/tutela ambientale).
- Il privato ne chiede l'avvio e ne sostiene le spese
- Il privato propone un progetto di massima, chiedendo indicazioni su come svilupparlo per –ragionevolmente- ottenerne l'approvazione quando sarà presentato.

LA C.S. PRELIMINARE: SEGUE

- Le iniziative per cui il privato può chiedere l'indizione della C.S. sono insediamenti produttivi di beni e servizi o progetti di particolare complessità;
- Il privato chiede motivatamente l'indizione della C.S. preliminare, ma la P.A. procedente non è tenuta a dar seguito: «può» indire (art. 14, comma III) ma non deve, in quanto dipende:
 - 1) dalla motivazione del privato;
 - 2) dalla definizione dello studio di fattibilità

LA C.S. PRELIMINARE: PROCEDURA

- Ove la P.A. procedente rilevi che lo studio di fattibilità e le ragioni del privato siano meritevoli di approfondimento, indice la C.S. preliminare entro i 5 giorni lavorativi dalla sua richiesta = vuol dire che ha 5 gg lavorativi per valutare l'apprezzabilità della richiesta.
- Una volta avviata la C.S. preliminare segue la procedura (modalità) della C.S. decisoria semplificata asincrona (vedi infra) con abbreviazioni dei termini fino alla metà.
- Quando tutte le P.A. coinvolte hanno dato il loro parere entro i termini di legge (o si presumono consenzienti), entro 5 gg la P.A. procedente le comunica all'interessato.

LA C.S. PRELIMINARE: EFFETTI

- Quando si è svolta la C.S. preliminare e il privato accoglie nel suo progetto tutti i pareri e le indicazioni ricevute in quella sede, la domanda di permesso definitivo ha una corsia preferenziale.
- Il progetto definitivo, entro 5 gg dalla sua presentazione, viene discusso in C.S. decisoria simultanea (vedi infra) e le P.A. intervenute non possono discostarsi dal parere reso in sede di C.S. preliminare, salvo che il progetto non presenti «significativi» cambiamenti, ovvero in ragione delle osservazioni proposte dai soggetti intervenuti successivamente (p. es. comitati).
- Se l'opera in progetto è soggetta a VIA, viene seguita la procedura regionale di cui all'art. 27 bis TU ambiente (d.lgs.n. 152/06)

LA C.S. ISTRUTTORIA: SCOPO

- La C.S. istruttoria è la prima devianza dal modello originario: ci si riunisce non per decidere, ma per valutare gli interessi coinvolti in un progetto che richieda l'intervento di più amministrazioni.
- Può (non deve) essere indetta dalla P.A. procedente, di sua iniziativa, ovvero su richiesta di altra P.A. coinvolta, oppure del privato.
- L'esame congiunto (e, tendenzialmente, contestuale) facilita l'emergere di difficoltà o possibili punti di fragilità in un provvedimento che dev'essere adottato.
- La conferenza si ferma all'istruttoria, impregiudicato il potere della P.A. procedente di determinarsi, ma con l'avvertenza che il responsabile non può discostarsi dalle risultanze istruttorie (art. 3, comma 1, art. 6, comma 1, lett. e l. 241/90).

LA C.S. ISTRUTTORIA: PROCEDURA

- La C.S. istruttoria si svolge con modalità di cui all'art. 14 bis ovvero con modalità diverse: essendo facoltativa l'indizione, è lasciata alla discrezionalità della P.A. procedente anche la scelta dei tempi di definizione e dei ritmi (termini intermedi) da imprimere alla C.S.
- La discrezionalità non può tuttavia derogare ai caratteri fondamentali della C.S.:
 - Intervento di tutte le P.A. che sarebbero competenti ad intervenire se fosse seguita la procedura ordinaria per il provvedimento amministrativo;
 - Voto a maggioranza sugli interessi prevalenti;
 - Diritto di partecipazione a tutti coloro che potrebbero intervenire nel procedimento ordinario.

LA CONFERENZA DECISORIA: NATURA

- La C.S. decisoria è il paradigma, il modello su cui si costruiscono per differenza tutte le altre forme di C.S.
- È l'evoluzione della versione originaria, intesa come esame contestuale, unico e ad esito univoco di plurimi interessi pubblici coinvolti in una domanda del privato (o in una procedura d'ufficio).
- La C.S. decisoria «deve» essere convocata quando l'esito positivo della procedura richiede più di una valutazione, permesso, nulla osta etc. comunque denominato.
- La C.S. decisoria «deve» essere convocata dalla P.A. procedente o da un'altra P.A. quando la positiva risposta al privato richieda intervento di più P.A.

LA CONFERENZA DECISORIA: MODALITÀ

- La C.S. decisoria può svolgersi in forma ordinaria o in forma semplificata.
- La forma semplificata è la regola generale: si chiama «asincrona» perché non è simultanea, non è contestuale, cioè non è una riunione fisica dei delegati delle P.A., ma nemmeno una riunione telematica, perché ciascun partecipante «partecipa» in momenti diversi, salvo il dovere di rispettare degli eventuali termini intermedi e, comunque, il termine finale.
- La rinuncia al simultaneo e contestuale esame in confronto personale fra le parti NON agevola l'individuazione di una soluzione condivisa: meglio riservarla a fattispecie seriali con precedenti già acquisiti.

LA CONFERENZA DECISORIA: PROCEDURA

- La procedura semplificata asincrona prevede i seguenti passaggi fondamentali:
 - Indizione entro 5 gg lavorativi dall'avvio della procedura d'ufficio o dalla domanda di parte, con comunicazione che contiene:
 - Elenco degli invitati, pubblici o privati gestori di SSPPL
 - Indicazione dell'oggetto del decidere, dell'eventuale domanda di parte, della documentazione su cui esprimere la valutazione (anche accesso cloud o altro);
 - Termine perentorio (\leq 15gg) entro cui i partecipanti possono chiedere –per una sola volta e con sospensione (max 30 gg.) del termine finale- integrazione documentale con le stesse forme e limiti dell'art. 2, comma VII, l. n. 241/90.

LA CONFERENZA DECISORIA: PROCEDURA (SEGUE)

- Il termine perentorio ($\neq < 45$ gg) entro cui le amministrazioni coinvolte debbono esprimersi;
- Il predetto termine va calcolato, comunque, in modo da rispettare il termine finale e viene proporzionalmente ridotto ove il termine di conclusione sia inferiore a 60 gg.
- La data in cui riunirsi fisicamente in «modalità sincrona» ove non sia rispettato il termine di conclusione del procedimento: vale come avviso del rimedio necessario (ma non pienamente risarcitorio) per lo sfondamento del termine temporale.

LA CONFERENZA DECISORIA: PROCEDURA (SEGUE)

- Le P.A. coinvolte (su invito di quella procedente) NON possono dichiararsi incompetenti e affermare di non aver nulla da dire: non sta ai destinatari dell'invito sindacarne l'opportunità, perché è la P.A. procedente che è l'unica responsabile della regolarità procedimentale e l'unica in grado di valutare la necessità o la mera opportunità dell'intervento di altro soggetto.
- Le P.A. coinvolte debbono rendere il loro parere, allo stato degli atti, motivando le ragioni dell'assenso, ovvero proponendo modifiche.
- Il dissenso ammesso è quello c.d. «costruttivo»: perché no e a quali condizioni (eventualmente) si.

LA CONFERENZA DECISORIA: PROCEDURA (SEGUE)

- Quando si indica un ostacolo giuridico (vincolo) ad un parere positivo occorre specificare:
 - Se si tratta di vincolo normativo di rango primario (legge/decreto legge/decreto delegato);
 - Se si tratta di vincolo amministrativo generale (regolamento)
 - Se si tratta di vincolo discrezionale inteso al buon andamento della P.A. (prassi dell'ufficio)

LA CONFERENZA DECISORIA: PROCEDURA (SEGUE: PRESUNZIONI)

- Rendere un parere non univoco, non motivato (perché no, a quali condizioni si), su quali vincoli fondato (vincoli di legge, di regolamento, di ufficio)
 - =
 - Assenso senza condizioni
 - =
 - Responsabilità per aver detto semplicemente «si»
 - (art. 14 bis, comma IV, l. 241/90)

LA CONFERENZA DECISORIA: PROCEDURA (SEGUE: L'ASSENSO)

- Scaduto il termine per la consegna dei pareri da parte della P.A. coinvolte, la P.A. procedente entro 5 gg lavorativi adotta la decisione motivata sulla base dei pareri positivi acquisiti;
- Si intendono positivi, senza condizioni, i pareri irregolarmente pervenuti o non pervenuti nei termini = assunzione responsabilità dei singoli funzionari preposti al relativo procedimento;
- Se i voti negativi consistono in prescrizioni superabili senza modifiche sostanziali del progetto, la P.A. formula una conclusione con parere favorevole.

LA CONFERENZA DECISORIA: PROCEDURA (SEGUE: DINIEGO)

- Quando la P.A. procedente riceva uno o più dissensi qualificati che non ritenga superabili (nemmeno con la modifica del progetto), formula un motivato parere negativo, sempre nei 5 gg lavorativi dalla scadenza del termine per la comunicazione dei pareri istruttori.
- Il parere negativo viene comunicato all'interessato (se su istanza del privato) senza indugio (non c'è termine esplicito).
- Esso vale come preavviso di rigetto al privato istante (= art. 10 bis l. 241/90).

LA CONFERENZA DECISORIA: PROCEDURA (SEGUE: RIMEDI AL DINIEGO)

- Avverso la comunicazione di diniego che equivale a preavviso di rigetto, il privato può presentare osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis da far pervenire alla P.A. procedente entro 10 gg.;
- Entro 5 gg. dall'arrivo di queste ulteriori osservazioni la P.A. procedente deve avviare una nuova conferenza dei servizi, comunicando alle altre P.A. partecipanti il contenuto delle osservazioni e richiedendo un nuovo parere;
- Se l'esito è nuovamente negativo, occorre dar conto delle ragioni del rigetto delle argomentazioni/osservazioni/proposte di modifica del privato, come si fa con le note ex art. 10 bis

LA CONFERENZA DECISORIA: MODALITÀ SINCRONA SIMULTANEA

- Ove la P.A. procedente non abbia ricevuto i pareri nei termini (ma è ipotesi di scuola, perché il silenzio equivale assenso) o pareri negativi che non consentano una agevole definizione, convoca la conferenza dei servizi in modalità sincrona e contestuale.
- Se la domanda è ritenuta particolarmente complessa, la P.A. procedente convoca direttamente la C.S. decisoria in modalità sincrona e simultanea:
 - Entro 5 gg dall'avvio della procedura o arrivo della domanda, trasmette alle P.A. coinvolte o che ritiene di coinvolgere tutte le informazioni viste sopra;
 - Fissa la convocazione entro i 45 gg successivi, per decidere contestualmente e definitivamente sulla domanda.

LA CONFERENZA DECISORIA: MODALITÀ SINCRONA SIMULTANEA

- Quando una P.A. coinvolta (che non può sottrarsi alla convocazione) ritiene la pratica particolarmente complessa può chiedere la convocazione in forma sincrona e simultanea entro il termine di richiesta di integrazione documentale = 15 gg. dall'arrivo della convocazione.
- Altrettanto può fare il privato istante ovvero un altro soggetto pubblico o privato intervenuto ai sensi dell'art. 7.
- La P.A. procedente DEVE quindi procedere alla convocazione entro i 45 gg successivi alla richiesta pervenuta come sopra.

LA CONFERENZA DECISORIA: MODALITÀ SINCRONA SIMULTANEA

- La prima riunione si svolge entro 45 gg dalla convocazione avvenuta:
 - Entro 5 gg dall'avvio di procedura ritenuta particolarmente complessa dalla P.A. pr;
 - Entro 5 gg dall'avvio su istanza di parte e con esplicita domanda del privato istante;
 - Entro 5 gg dalla mancata risposta congruente alle richieste di pareri in via asincrona;
 - Entro 5 gg dalle osservazioni ex art. 10 bis alla comunicazione del diniego al privato in sede di C.S. asincrona.
- Non sono PIU' ammessi rinvii: il congruo termine di preavviso permette di organizzarsi e chi ritiene più importante andare da altra parte vuol dire che ritiene assentibile la domanda in oggetto. È ammessa la videoconferenza.

LA CONFERENZA DECISORIA: MODALITÀ SINCRONA SIMULTANEA

- I lavori si concludono entro 45 gg dalla prima riunione: tendenzialmente dovrebbe esserci solo una riunione e si può partecipare in forma telematica (videoconferenza).
- Solo se sono coinvolte P.A. con interessi di rilevanza ambientale e paesaggistico culturale si raddoppia il termine: 90 gg.
- Resta comunque fermo l'obbligo di rispettare il termine di conclusione specifico del singolo procedimento: si riducono proporzionalmente i termini intermedi.

LA CONFERENZA DECISORIA: MODALITÀ SINCRONA SIMULTANEA

- Ogni P.A. interviene per il tramite di un unico rappresentante:
 - A) preparato sull'argomento;
 - B) capace di esprimere il parere in modo argomentato;
 - C) autorizzato a proporre/accettare modifiche al progetto;
 - D) investito del potere di esprimere parere definitivo (non smentibile da altro organo dell'ente);
 - E) responsabile avanti la Corte dei conti.

LA CONFERENZA DECISORIA: MODALITÀ SINCRONA SIMULTANEA

- Se alla C.S. partecipano amministrazioni statali e non statali, le amministrazioni statali debbono (?) essere rappresentate da un unico soggetto, incaricato congiuntamente dai diversi ministeri/agenzie/enti coinvolti.
- Egli ha la nomina dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Se di amministrazioni statali a valenza infra provinciale, ha la nomina del Prefetto.
- Può farsi assistere da esperti per singoli profili tecnico – scientifici, ma è e resta egli solo il rappresentante unico delle P.A. statali.
- A lui si possono far arrivare le istruzioni di porre il veto ambientale.

LA CONFERENZA DECISORIA: MODALITÀ SINCRONA SIMULTANEA

- Anche le Regioni (le Provincie) e i Comuni si organizzano per individuare un solo rappresentante di tutti gli uffici e/o aziende che facciano loro capo.
- Ai lavori della conferenza decisoria «possono» partecipare i privati proponenti: la partecipazione non è meramente decorativa, ma giustificata dalla circostanza che possono intervenire, facendo mettere a verbale:
 - La rinuncia ad un punto di ostacolo;
 - La modifica della domanda o del progetto;
 - La sottomissione ad una prescrizione condizionante l'assenso al progetto.

LA CONFERENZA DECISORIA: MODALITÀ SINCRONA SIMULTANEA

- All'esito della riunione o del suo prosieguo per rinvio, la P.A. procedente assume la decisione sulla base dei pareri «prevalenti»: pesano le amministrazioni tutorie del vincolo ambientale, paesaggistico – culturale.
- Sono considerati assenzienti, sotto la propria responsabilità:
 - Gli assenti;
 - Gli «immotivati» (mancanza della struttura del «perché no a quali condizioni si»);
 - Gli impreparati;
 - Gli elusivi che argomentano fuori tema.

LA CONFERENZA DECISORIA: EFFICACIA E RIMEDI

- La determinazione motivata della C.S. costituisce a tutti gli effetti il provvedimento finale;
- Tutte le amministrazioni che sono state coinvolte e che abbiano «utilmente» partecipato al contenuto della determinazione finale (\neq assenti, silenti, impreparati) possono chiedere alla P.A. procedente che adotti atti di autotutela ove emergano vizi dell'atto o motivi di opportunità che ne consiglino la rimozione:
 - Per annullamento (art. 21- nonies)
 - Per revoca (art. 21- quinquies).

LA CONFERENZA DECISORIA: EFFICACIA E RIMEDI

- In caso di approvazione unanime o in caso di approvazione a maggioranza dei voti prevalenti, la determinazione è immediatamente efficace;
- In caso di approvazione a maggioranza qualificata, cioè dei voti prevalenti, ma con formale dissenso di un voto qualificato (ambiente – storico – culturale), l'efficacia è sospesa fino al decorso del termine di opposizione delle predette autorità tutorie di quei vincoli;
- In ogni caso, gli effetti delle deliberazioni delle singole P.A. partecipanti decorrono a partire dalla comunicazione della deliberazioni conclusiva adottata dalla P.A. procedente.

LA CONFERENZA DECISORIA: EFFICACIA E RIMEDI

- Le P.A. preposte ad un vincolo prevalente (ambiente – paesaggistico – culturale), a condizione che abbiano utilmente partecipato alla C.S. ed espresso in modo rituale il proprio dissenso, possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
- L'opposizione tempestiva sospende l'efficacia della determinazione della C.S.;
- Gli effetti della C.S. erano comunque differiti fin o alla scadenza dei 10 giorni, proprio per consentire alle P.A. qualificate e dissenzienti di proporre opposizione;
- Uguale opposizione possono fare le Regioni e le Province di TN e BZ per le C.S. che hanno deciso su materie di propria competenza.
- Anche per Regioni e Province è necessario aver espresso il proprio dissenso.

LA CONFERENZA DECISORIA: EFFICACIA E RIMEDI

- Ricevuta l'opposizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca una riunione entro i 15 gg dal ricevimento dell'opposizione con tutte le P.A. partecipanti, ciascuna con l'onere di proporre soluzioni costruttive.
- Ove siano coinvolte Regioni e le Province autonome, la Presidenza può convocare anche una seconda riunione nel caso la prima non dia buon esito.
- Qualora si trovi una soluzione, nei 15 gg successivi si adotta una nuova determinazione della C.S.
- Qualora non si trovi, il C.d.M. decide definitivamente in un senso o nell'altro: è la fine dell'amministrazione e la scelta diviene politica.

CONFERENZA DEI SERVIZI E PROCESSO

- La C.S. non costituisce un ente o un organo nuovo, ma è modalità organizzativa, priva di soggettività e legittimazione processuale autonoma.
- I ricorsi vanno notificati alla P.A. precedente che ha adottato la determinazione.
- La P.A. precedente risponde della regolarità formale dell'intera procedura e della posizione assunta in C.S.;
- Degli eventuali danni connessi ad illegittimità del proprio parere o posizione assunta in C.S. risponde la singola P.A.

CRITICITÀ: RAPPORTI SUAP E SUE - I

- Non c'è coordinamento normativo «ufficiale» fra i due Sportelli Unici.
- Per quanto attiene l'edilizia, si tratta dei medesimi rapporti dello Sportello Unico «prima versione» (l. 447/'97) con il dPR 380/'01.
- Il SUAP costituisce una specializzazione «accelerata» del SUE.
- Il fondamento della richiesta in un'attività produttiva legittima una corsia preferenziale a tali procedimenti edilizi.
- Basta questo «ipotetico» collegamento per beneficiare dei termini abbreviati.

CRITICITÀ: RAPPORTI SUAP E SUE -2

- In forza dell'art. 38 l. 133/2008 e dPR 160/2010 e secondo il programma «impresa in un giorno» l'attività deve essere autorizzata in forma reale o presuntiva nei termini ivi fissati.
- Quando si tratta di attività produttive di cui all'art. 1, comma 2, dPR 160/2010 i termini di perfezionamento dei titoli edilizi NON sono più quelli del dPR 380/01, ma quelli più brevi della disciplina SUAP.
- Questo è ricordato anche nella delibera della Conferenza Unificata nonché nelle deliberazioni regionali: fra diverse discipline, si applica sempre quella più favorevole al privato.

CRITICITÀ: RAPPORTI SUAP E SUE -3

- L'accelerazione si ottiene con la formula SCIA ed il procedimento automatizzato di cui al DPR 160/10:
 - La SCIA è corredata di tutte le dichiarazioni di cui all'art. 19 l. 241/90
 - Il SUAP verifica la regolarità «formale» della SCIA e ne rilascia ricevuta al richiedente (art. 5, comma 4, DPR 160/10) = c'è tutto, ma non è detto che sia giusto = vedi oltre.
 - Il SUAP si avvale dell'Agenzia per l'impresa, la relativa dichiarazione di conformità **vale anche come titolo edilizio con effetti immediati** (art. 6, comma 2, DPR 160/10)

CRITICITÀ: RAPPORTI SUAP E SUE - 4

- Quando per l'attività non sia prevista (sufficiente) la SCIA, il procedimento automatizzato è sostituito da quello ordinario – unico, di cui all'art. 7 DPR 160/01.
- Le istanze per i provvedimenti espressi o taciti (\neq SCIA) sono presentati presso il SUAP che ne verifica la regolarità e può chiedere integrazioni entro 30 gg dalla presentazione (art. 7, comma 1, DPR 160/01).
- Verificata la regolarità formale (o decorso il termine di 30 gg) il SUAP adotta il provvedimento finale negli ulteriori 30 gg (= max 60 gg dalla presentazione).
- Si applica il silenzio assenso (salvo la presenza di vincoli sensibili).

CRITICITÀ: RAPPORTI SUAP E SUE -5

- Se, invece, serve l'intervento di altre PA, nei 5 gg dal ricevimento dell'istanza il SUAP indice la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e ss l. 241/'90.
- Il provvedimento conclusivo della CS (formale / silenzioso) è titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento dell'attività richiesta (cfr. art. 7, comma 6, DPR 160/'10).
- È facoltà degli interessati far chiedere dal SUAP al competente ufficio un parere di conformità urbanistica «allo stato degli atti» dell'attività da intraprendere.
- Il parere deve essere reso in 30 gg dalla richiesta.

CRITICITÀ: CILA = SCIA?

- Differenze fra CILA e SCIA:
 - CILA = comunicazione di inizio di un'attività edilizia sostanzialmente libera, avvisando –sotto la responsabilità del tecnico- che non vi sono profili strutturali interessati = si può iniziare subito.
 - SCIA = dichiarazione di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per iniziare un'attività (anche edilizia) soggetta ad un titolo di approvazione = si può iniziare subito, sapendo di essere soggetti a verifica.
 - CILA = la falsa comunicazione NON si sana mai.
 - SCIA = l'errata dichiarazione viene via via consolidandosi, fino ad essere intoccabile una volta prescritto il reato di false dichiarazioni.

CRITICITÀ: NON-SCIA

- Il problema della NON-SCIA. La figura si ha quando la documentazione presentata NON è nemmeno formalmente corretta (art. 5, comma 4, dPR 160/10).
- NON si prescrive mai il potere di verifica della PA: non è titolo neppure astrattamente idoneo per iniziare.
- NON si consolida mai l'aspettativa del privato: non avendo posto la PA in condizione di verificare la propria posizione, il privato stesso non è in condizione nemmeno di dichiarare la conformità alla legge di quanto sta facendo.

CRITICITÀ: NON SCIA

- Essenziale il momento della «presentazione» ovvero del perfezionamento della dichiarazione certificata: da qui partono i termini e scatta la responsabilità degli uffici.
- Essenziale il profilo telematico: l'accettazione della presentazione del modulo fa scattare la responsabilità della PA, almeno per dire che è una NON SCIA.
- Tuttavia, il legislatore NON prevede la NON SCIA e non fissa dei termini per verificare la congruità della documentazione (non modulistica, ma) cartografica per l'esercizio del potere repressivo: non sono responsabile per aver lasciato decorrere il termine di intervento (30/60gg) perché non ero in condizione di vedere.
- Sono responsabile per non essermi accorto che non avevo gli elementi per valutare, ma entro che termini??

CRITICITÀ: ESEMPIO 1 EDILIZIA E SILENZIO BBCCAA

- SUAP (SUE) attività inserita in immobile vincolato:
 - Esempio: necessità di acquisire parere CEC (o Soprintendenza)
- Il mancato intervento (silenzio) per parte del Comune: posso autorizzare senza un espresso parere dell'Autorità tutoria di un vincolo sensibile?
- Il meccanismo di responsabilizzazione scatta con la convocazione/informazione della procedura in corso = avviso che si sta procedendo, che il silenzio/inattività sarà assenso incondizionato, con ogni responsabilità di chi «ha lasciato andare» la pratica

CRITICITÀ: ESEMPIO EDILIZIA E SILENZIO BBCCAA

- La Soprintendenza / CEC ha potere di intervento nei dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della CS ove abbia espresso il proprio dissenso.
- Se non ha potuto esprimere il dissenso perché non ha potuto partecipare **in quanto non ritualmente convocata**, delle conseguenze risponde il SUAP/la struttura che doveva convocare la CS e non lo ha fatto.
 - **ESSENZIALE IL MOMENTO TELEMATICO DELL'INFORMAZIONE = RESPONSABILIZZAZIONE**

CRITICITÀ: ESEMPIO 2 PLURIQUALIFICAZIONE DI FATTISPECIE

- TERRE E ROCCE DA SCAVO:
 - Attività di utilizzo di TRdS sottoprodotti di opere soggette a VIA o AIA (n. 44 tab A)
= autorizzazione (PdC) + autorizzazione con eventuale silenzio assenso nei 90 gg.
 - Attività di utilizzo di TRdS sottoprodotti di opere soggette a VIA o AIA (n. 60 tab A)
= CILA/SCIA + autorizzazione con eventuale silenzio assenso nei 90 gg.
 - Attività di utilizzo di TRdS sottoprodotti di opere soggette a VIA o AIA (n. 76 tab A)
= libera + autorizzazione con eventuale silenzio assenso nei 90 gg.